

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI R.S.U.

Tra

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 - CAP 92026 - frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843, in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Lorenzo Catanzaro, d'ora in poi "*Gestore IPPC*".

e

COMUNE DI MISILMERI, con sede in Via _____ n. _____, Partita Iva _____, in persona del _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta Municipale approvativa n. _____ del _____, che si allega al presente *sub lett. A)* per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi "*Comune*".

Catanzaro Costruzioni S.r.l. e il Comune di Misilmeri entrambi, nel prosieguo, anche "Parti".

PREMESSO

- che con Decreto n. 1346 del 09.08.2013, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato la società d'ambito Consorzio Coinres PA4 in liquidazione a conferire tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio, fino al 30.09.2013, presso l'impianto di trattamento finale sito in Siculiana di proprietà del Gestore IPPC;
- che ai sensi dell'art. 19, co. 12, l. reg. n. 9/10, come modificato dall'art. 1, co. 10, l. reg. n. 3/13, "*Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite*";

CONSIDERATO

- che con ordinanza n. 8/Rif. del 27/09/2013, adottata ai sensi dell'art. 191 d. lgs.vo n. 152/06, il Presidente della Regione siciliana ha disposto, tra l'altro, che "*L'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante della presente ordinanza, è prorogata alla data del 31 ottobre 2013*";
- che tra i decreti indicati nell'elenco allegato all'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/Rif. del 27/09/2013 vi è quello sopra citato (n. 1346 del 09.08.2013) in forza del quale la società d'ambito

Consorzio Coinres PA4 in liquidazione è stata autorizzata a conferire presso la discarica del Gestore IPPC i rifiuti raccolti nel territorio del Comune di Misilmeri;

- che con D.D.G. n. 1920 del 31.10.2013 il Comune di Misilmeri è stato autorizzato a conferire i rifiuti urbani e assimilati non pericolosi presso l'impianto di trattamento finale sito in Siculiana di proprietà del Gestore IPPC, fino 15.01.2014;
- che con D.D.G. n. 38 del 15.01.2014 il Comune di Misilmeri è stato autorizzato a conferire i rifiuti urbani e assimilati non pericolosi presso l'impianto di trattamento finale sito in Siculiana di proprietà del Gestore IPPC, fino al 30.04.2014;
- che con D.D.G. n. 534 del 30.04.2014 il Comune di Misilmeri è stato autorizzato a conferire i rifiuti urbani e assimilati non pericolosi presso l'impianto di trattamento finale sito in Siculiana di proprietà del Gestore IPPC, fino al 12.05.2014;
- che con D.D.G. n. 659 del 12.05.2014 il Comune di Misilmeri è stato autorizzato a conferire i rifiuti urbani e assimilati non pericolosi presso l'impianto di trattamento finale sito in Siculiana di proprietà del Gestore IPPC, fino al 30.09.2014;
- che, ancora, ai sensi dell'art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzi d'ambito, tra i quali la società d'ambito Consorzio Coinres PA4 in liquidazione, “cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori **con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione**”;
- che l'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. dispone che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili”*, mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”*;

RITENUTO

- che, pertanto, occorre dare atto che le società d'ambito non possono più compiere atti di gestione, mercé la sottoscrizione del presente contratto;

che, in particolare, occorre formalizzare l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, nonché la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

1.2 In virtù del D.D.G. n. 1346 del 09.08.2013 e dell'Ordinanza Presidenziale n. 8/Rif. del 27.09.2013, del D.D.G. n. 1920 del 31.10.2013, del D.D.G. n. 38 del 15.01.2014, D.D.G. n. 534 del 30.04.2014 e D.D.G. n. 659 del 12.05.2014, il Comune di Misilmeri assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nel proprio territorio presso l'impianto di trattamento finale sito in C.da Materano – Siculiana (AG).

1.3 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune è autorizzato a conferire presso l'impianto di smaltimento i rifiuti di cui al codice CER 20.03.01, conformemente al "*Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto*" sottoscritto e presentato dal Comune al Gestore IPPC.

1.4 Il Gestore IPPC si impegna a trattare ed a smaltire i rifiuti suddetti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità amministrative.

1.5 Il servizio è reso tutti i giorni feriali dalle ore 6,00 alle ore 14,00. Ai conferimenti effettuati i giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 16,00, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 6,00 alle ore 11,00, sarà applicata una maggiorazione della tariffa come meglio specificato all'art. 2.

Art. 2 - Prezzo del servizio

2.1 Per il servizio oggetto del presente contratto è dovuta la tariffa di smaltimento, approvata dalla competente autorità amministrativa.

2.2 Si dà atto che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, la tariffa da applicare ai conferimenti oggetto del presente contratto, con riferimento alle voci di essa dovute direttamente al Gestore IPPC, è quella di cui al D.D.G. A.R.T.A. Sicilia, n. 578 del 28 luglio 2011, distinta come segue:

- € 51,37/T. costi di smaltimento
- € 8,56/T. per il trattamento ex art. 7 D. Lgs. 36/2003
- € 5,66/T. per maggiorazione ai conferimenti in gg. festivi (dalle ore 6,00 alle ore 11,00) o extra orario (dalle ore 14,00 alle ore 16,00).

2.3 Sarà inoltre applicato il Tributo speciale nella misura prevista dalla L.R. 7 maggio 1997 n. 6 e ss.mm.ii.

2.4 Ai suddetti prezzi sarà applicata l'IVA nella misura di legge.

2.5 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificata la tariffa troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, secondo la decorrenza che sarà indicata in tali nuovi eventuali provvedimenti.

Art. 3 – Modalità di fatturazione e pagamento

3.1 Al termine di ogni mese il Gestore IPPC emetterà al Comune fattura consuntiva, dettagliata per le quantità di rifiuti conferiti.

3.2 La fattura verrà inviata in originale per raccomandata a/r o tramite PEC agli indirizzi di cui all'art. 14.

3.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Entro il medesimo termine il Comune dovrà trasmettere (tramite e-mail e/o fax) copia della riversale di pagamento con evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata.

Art. 4 – Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni

4.1 Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, assicura che nel bilancio dello stesso Ente Locale vi è un apposito capitolo e che lo stesso capitolo di bilancio ha la capienza commisurata al soddisfacimento dalle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, che, a tal fine, in via presuntiva

vengono quantificate in € _____ per l'esercizio in corso. Pertanto, sino alla concorrenza dello stesso, l'impegno oggi assunto è corredato dalla relativa copertura finanziaria.

4.2 Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune si impegna a quantificare preventivamente l'importo destinato al servizio di smaltimento, inserendo detta somma nella deliberazione di giunta municipale da adottarsi per ogni semestre secondo quanto previsto dall'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Art. 5 – Mancato pagamento e sospensione del servizio

5.1 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati nell'articolo che precede comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii., calcolato sull'importo lordo della fattura impagata.

5.2 Inoltre, il mancato pagamento delle fatture ricevute ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini temporali indicati all'articolo 3 costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguente facoltà del Gestore IPPC di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un anticipo di almeno 7 giorni.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 Il Gestore IPPC si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in C.da Materano, salvo l'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per mancato pagamento delle fatture dovute.

6.2 Il Gestore IPPC si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti.

6.3 Il Comune di Misilmeri si obbliga a consegnare, in via preventiva rispetto all'inizio dei conferimenti, il "Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto", compilato e completo in ogni sua parte, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto (codice CER) da conferire.

6.4 In ogni caso non potrà essere consentito l'ingresso in discarica e il successivo abbancamento dei rifiuti di categoria (codice CER) diversa da quelle ammesse e indicate all'art. 1 comma 3.

Art. 7 – Smaltimento rifiuti non conformi

7.1 Le tipologie di rifiuti non conformi (rilevate nel "Verbale di conformità parziale" rilasciato dagli addetti del Gestore IPPC) al codice CER di cui al presente contratto, verranno trattenute dal Gestore IPPC, che provvederà a smaltirli presso gli impianti all'uopo autorizzati.

7.2 Il costo dello smaltimento dei rifiuti non conformi verrà separatamente fatturato dal Gestore IPPC secondo i prezzi indicati al successivo comma 3. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente articolo, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario.

7.3 Il costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali è di € 1,00/kg.

Art. 8 – Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio

8.1 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione a conguaglio per il relativo pagamento del servizio è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà dalle stesse debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in esso rappresentato.

8.2 In relazione alla quantità di rifiuti conferiti ed in riferimento alla tariffa di conferimento, il Gestore IPPC effettuerà la contabilità dell'importo maturato a carico del Comune per il conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale.

8.3 Ai fini della corretta fatturazione all'atto del conferimento ogni mezzo dovrà essere munito di apposito "Formulario rifiuti" (o documento equivalente) con specifica provenienza dei rifiuti presi in carico.

Art. 9 – Certificazione del credito

9.1. Il Comune – qualora ne ravvisi gli estremi – ha l'onere, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla data di ricevimento, con allegata la copia della bolla di consegna di cui all'articolo che precede, la fattura emessa nei suoi confronti, fermo restando che, ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura, farà fede la bolla di pesatura di cui all'art. 8.1.

9.2 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune di Misilmeri ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo le modalità ed i termini sanciti dall'art. 7 D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013. In caso di omessa,

incompleta o erronea comunicazione da parte del Comune, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa, fatta salva la previsione descritta al successivo comma.

9.3 Inoltre, il mancato rilascio della certificazione di cui sopra – nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro i termini di cui all'art. 3 – costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, con la conseguente facoltà del Gestore IPPC di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un anticipo di almeno 7 giorni.

9.4 In ogni caso il Comune di Misilmeri accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione, eccezione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve considerarsi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Art. 10 - Durata e validità del contratto

10.1 Il presente contratto ha una durata pari a quella dei Decreti autorizzativi al conferimento, D.D.G. n. 1346 del 09.08.2013, come prorogata dall'Ordinanza Presidenziale richiamata in premessa, D.D.G. n. 1920 del 31.10.2013, del D.D.G. n. 38 del 15.01.2014, D.D.G. n. 534 del 30.04.2014 e D.D.G. n. 659 del 12.05.2014, vale a dire dal 01.10.2013 fino al 30.09.2014.

10.2 Eventuali ulteriori proroghe di tale ultimo Decreto o l'adozione di un nuovo Provvedimento autorizzativo regionale in capo al Comune di Misilmeri, unitamente alla necessaria e preventiva disponibilità da parte del Gestore IPPC a continuare a ricevere i conferimenti, determineranno una estensione del presente contratto per un periodo equivalente.

Art. 11 - Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

11.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

11.2 È onere del Comune verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la discarica del Gestore IPPC, mediante apposita richiesta di documentazione. Il Comune è, altresì, tenuto ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è obbligato a trasmettere a tale soggetto idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dal Gestore IPPC, che, separatamente

sottoscritta per presa visione ed accettazione in uno al presente atto, viene allegata al presente contratto *sub* lett. B).

11.3 Il Comune è altresì tenuto a predisporre apposito DUVRI con il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la discarica del Gestore IPPC e a trasmetterlo al Gestore IPPC prima dell'avvio dei conferimenti.

11.4 Il Comune si impegna, ancora, a far sì che il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la discarica del Gestore IPPC trasmetta, prima dell'avvio dei conferimenti, l'elenco completo del personale autorizzato ad accedere presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC, con la relativa qualifica ed idoneità sanitaria, oltre all'elenco degli autoveicoli utilizzati. L'ingresso in discarica sarà consentito al solo autista del mezzo indicato nel citato elenco.

11.5 Il Comune si impegna a far pervenire al Gestore IPPC apposita comunicazione con la quale il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la discarica del Gestore IPPC dichiara che i mezzi ammessi in discarica rispettano i requisiti di cui dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

11.6 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune di Misilmeri.

Art. 12 – Impossibilità sopravvenuta

12.1 Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, etc., i rapporti fra le Parti rimangono disciplinati dall'art. 1464 cod. civ.

12.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore IPPC, ove possibile, informare con anticipo il Comune e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

Art. 13 – Registrazione del Contratto

13.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.

13.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 14 – Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle Parti, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o telefax, ed eventualmente anticipate tramite e-mail (od altro mezzo di comunicazione concordato per iscritto tra le Parti come alternativo) ai seguenti indirizzi:

- CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, 92026 Favara (AG) - frazione Area Sviluppo Industriale; email: info@catanzarocostruzioni.it, PEC: catanzarocostruzioni@pec.it, Tel. 0922/441889, Fax: 0922/441888;

-

- COMUNE DI MISILMERI, Via _____, _____ (____), PEC: _____, Tel. _____, Fax: _____.

-

Favara - _____, _____.

Letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

COMUNE DI _____, in persona del _____, _____ giusta delibera G.M. n. _____ del _____.

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate. A mente degli artt. 1341 e 1342 del Cod.Civ., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l.

COMUNE DI _____, in persona del _____, _____ giusta delibera G.M. n.

_____ del _____